

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

COMUNE DI REGGIO EMILIA (nel seguito committente), con sede legale in Piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia, C.F./P.Iva 001459203518, rappresentato da Francesca Mattioli, Direttrice Generale, domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Reggio Emilia;

E

CONSORZIO COOPERATIVE QUARANTACINQUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (nel seguito affidatario), con sede in Via A. Gramsci n. 54/h - 42124 Reggio Emilia, C.F. e P.Iva 01587670355, rappresentato da Antonietta Serri, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, domiciliata per la carica presso la sede del Consorzio Cooperative Quarantacinque Società Cooperativa Sociale

(nel seguito congiuntamente dette anche le parti)

Contesto

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 09/07/2024 sono state approvate le linee di mandato dell'Ente che rispondono ai diversi obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere nell'arco temporale 2024-2029. Le linee strategiche di mandato sono sei: Linea strategica 1 - Sostenibilità sociale; Linea strategica 2 - Sostenibilità economica; Linea strategica 3 - Sostenibilità ambientale; Linea strategica 4 - Sostenibilità istituzionale; Linea strategica 5 - Sostenibilità nei microcosmi; Linea strategica 6 - Sostenibilità nell'area vasta.

La linea di mandato "4 - Sostenibilità istituzionale" prevede i seguenti obiettivi: la sicurezza, la legalità, la governance condivisa e l'innovazione amministrativa. La descrizione dell'obiettivo prevede quanto segue

"La prevenzione dei reati di corruzione e infiltrazione mafiosa può essere affrontata attraverso due grandi ambiti di azione: la consapevolezza dei fenomeni e l'organizzazione delle misure di contrasto. I principali obiettivi dell'amministrazione saranno i seguenti: conoscere i fenomeni corruttivi e i rischi potenziali; avvalersi di strumenti aggiornati e banche dati per l'analisi e la conoscenza delle inchieste, dei processi, dei protocolli di contrasto, delle attività complessive sviluppate nel territorio per arginare le mafie, la criminalità organizzata e la corruzione; consolidare i percorsi di educazione civica nelle scuole, di cui il tema della legalità dovrebbe rappresentare uno dei contenuti fondamentali anche nella corretta fruizione del mondo digitale; coinvolgere e corresponsabilizzare il territorio nella lotta per la legalità; continuare nelle campagne di informazione e comunicazione rivolte ai cittadini sulla sicurezza digitale.

Nell'ambito della legalità si prevedono le seguenti attività:

- a) Costituire l'Osservatorio della Legalità in collaborazione con UniMoRe: punto di riferimento per la conoscenza sulla criminalità, anche in raccordo con altri centri di documentazione di livello nazionale e internazionale, e centro di sviluppo di progetti di formazione rivolti alle scuole e alla cittadinanza.*
- b) Rilanciare della Consulta della Legalità, sede permanente di confronto sui temi del contrasto alla criminalità organizzata e della promozione alla cultura della legalità, attraverso la ridefinizione dell'atto costitutivo, e l'istituzione di 4 gruppi di lavoro operativi sui temi dedicati, realizzando un portale dedicato.*
- c) Svolgere l'attività di laboratori nelle scuole, in collaborazione con esperti della Consulta e dell'Osservatorio della Legalità a essa dedicati.*
- d) Attuare attività di contrasto al caporalato attraverso il lavoro della Consulta e l'individuazione di linee di finanziamento nazionale per progettazione dedicata;*
- e) Svolgere interventi di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, attraverso interventi di formazione interna ed esterna (dipendenti pubblici; cittadini; operatori di aree a rischio e amministratori), anche attraverso Avviso Pubblico;*
- f) Definire il Protocollo Appalti, per attivare e fissare buone pratiche condivise, in accordo con altri Enti (Provincia e Prefettura);*
- g) Procedere al rafforzamento dell'Ufficio Associato della Legalità con la Provincia di Reggio Emilia;*
- h) Lavorare sulla progettazione di proposte di utilizzo dei beni confiscati, in sinergia l'agenzia Nazionale (ANBSC) e predisporre un regolamento per la gestione dei beni;*

i) Costruire e divulgare un vademecum di consigli finalizzati alla difesa digitale del cittadino, avviare attività di comunicazione sulle truffe digitali e proseguire nel progetto: “Insieme per combattere le truffe”.

Con Circolare n. 11001/110/25 prot. n. 71597 in data 11/11/2024, il Gabinetto del Ministro dell’Interno ha ravvisato la necessità di mettere in campo strategie di azione sul territorio, da realizzarsi in stretto raccordo con le Amministrazioni locali, sostenendo una serie di iniziative di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni degli anziani realizzate dai Comuni.

La Prefettura di Reggio Emilia ha informato il Comune di Reggio Emilia che, all’interno di tale progettualità, sono stati previste, in caso di accoglimento dell’istanza, risorse da destinarsi ad un progetto per il quale presentare un dettagliato piano delle azioni da realizzare.

Il Comune di Reggio Emilia ha così presentato il Progetto “La prevenzione delle truffe ai danni degli anziani. Campagna Non siamo nati ieri - Edizione 2024/2025”, poi approvato nell’ambito della seduta Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Finalità principale del Progetto è quella di ridurre progressivamente la frequenza di episodi di truffe a danno degli anziani, di gestirli al meglio ove si verificano, ai fini di rendere le nostre comunità sempre più vivibili, coese socialmente e sicure.

A Reggio Emilia, le truffe a danno di persone anziane sono in aumento e stanno assumendo caratteristiche molto diversificate, in quanto possono avvenire in contesti differenti, con modalità variegata e con il coinvolgimento dei soggetti più diversi, anche relativamente più esperti (dai tentativi di raggiri effettuati direttamente presso le abitazioni, telefonicamente o via web, a quelli in strada). Le cronache riportano sempre più spesso episodi di criminali che approfittano della buona fede dei cittadini, soprattutto anziani. E’ quindi importante essere in grado di riconoscere le situazioni più a rischio e intercettare rapidamente gli elementi che possono far pensare a un tentativo di truffa, ai fini di attivare i comportamenti più adeguati; le stesse Forze dell’Ordine, infatti, sottolineano che riguardo al reato di truffa, una volta che esso è stato commesso, risulta più difficile individuare i responsabili e perseguirli efficacemente, mentre tanto si può fare in un’ottica di prevenzione; allo stesso tempo, risulta importante assicurare vicinanza e supporto alle vittime, accompagnandole a denunciare il reato, rinforzando la loro autostima e offrendo loro delle strategie difensive e maggiori consapevolezza per il futuro.

Il Progetto per la prevenzione delle truffe ai danni degli anziani - Campagna “Non siamo nati ieri”

Gli obiettivi del Progetto sono:

- promuovere una serie di azioni integrate sul territorio rivolte ai cittadini anziani per la prevenzione e il contrasto alle truffe, sia attraverso l’importante supporto della comunità locale sia attraverso quello delle istituzioni, anche al fine di ridurre il senso di isolamento e, spesso, di vergogna di chi ha subito o si è trovato sul punto di subire tali raggiri;
- informare e sensibilizzare sul fenomeno, che risulta in crescita in molte realtà;
- intercettare e supportare coloro che sono state vittime o hanno subito dei tentativi di truffe e raggiri;
- rafforzare la rete territoriale, attraverso il lavoro congiunto di realtà pubbliche e private, anche con l’utilizzo di reti già esistenti;
- fornire delle consapevolezza e degli strumenti adeguati per decifrare, riconoscere e difendersi dai tentativi di truffa;
- analizzare il più possibile i circuiti attraverso cui tali raggiri si manifestano, in un virtuoso dialogo con le Forze dell’Ordine e nel rafforzamento delle attività di indagine e contrasto all’illegalità;
- che, il Progetto si compone di azioni destinate alla popolazione anziana e fragile: un concreto programma di prevenzione e supporto, per incentivare l’adozione di misure di autotutela, capace di integrarsi e rinforzare altri e diversi progetti di informazione e prevenzione già presenti sul territorio;

Gli interventi che verranno realizzati saranno di quattro tipi: sportelli e punti di ascolto/consulenza; materiali informativi, anche multimediali, e pianificazione pubblicitaria ad hoc; incontri informativi sulla prevenzione; formazione per forze di polizia, operatori pubblici e volontari, Consulte e gruppi di controllo di vicinato.

In particolare le azioni da mettere in campo si detaglieranno come segue

- *Informazione e formazione*
“Si intende riprendere quanto già realizzato attraverso la campagna con il claim “Non siamo nati ieri”, che presenta una linea comunicativa oramai riconoscibile: protagonisti sono proprio gli anziani, vittime di queste particolari tipologie di reati. La campagna si avvale di una serie di strumenti e azioni di comunicazione, attraverso i quali si cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica e di informare l’obiettivo target. In questa edizione, si intende riproporre la campagna, aggiornando in particolare gli

strumenti ma senza variare i messaggi e la linea grafica, oramai divenuti riconoscibili. La campagna metterà nuovamente a disposizione la guida informativa rivolta sia alle potenziali vittime di questo odioso reato, sia a tutti quegli operatori pubblici e privati, reti parentali o amicali che, venendo a contatto a vario titolo con persone anziane, possono assumere un ruolo nella prevenzione e nella tutela nei confronti di questa categoria di persone. Spesso, infatti, è la condizione di solitudine della persona che favorisce i truffatori: le persone anziane con pochi amici e scarse relazioni sociali, con minore prontezza di riflessi o minore conoscenza dei fenomeni di truffa, possono essere ingannate con maggiore facilità. La guida descrive le situazioni più ricorrenti, sia quelle che avvengono presso le abitazioni sia quelle che avvengono in strada; suggerisce i comportamenti da tenere, e a chi rivolgersi in caso di dubbio, tentativo di truffa o di minacce. La campagna sarà supportata anche da affissioni pubbliche. Si propone anche la realizzazione di brevi filmati con testimonianze anonime da parte di vittime di truffe che possano raccontare come e avvenuta la loro esperienza e trasmettere la giusta attenzione verso contesti ignoti (la cosiddetta setting fake attraverso cui i truffatori incontrano e raggirano le loro vittime). Si prevede, eventualmente, anche la produzione di una seconda edizione del “format” televisivo specifico, realizzato in collaborazione con le emittenti locali, ai fini di raggiungere la copertura ottimale del target di riferimento e veicolare filmati, testimonianze e reportage sul fenomeno”;

- Attività di prossimità

“La seconda azione intende mettere in campo i gruppi di vicinato più radicati e oggi riconoscibili. Nei territori vi sono i gruppi di controllo di comunità, nati a partire dal 2017, che sono dei gruppi di cittadini volontari i quali, in coordinamento con le Forze dell’Ordine, e secondo un preciso protocollo d’azione concordato, si rendono disponibili a monitorare il territorio e la sua sicurezza. Analogo coinvolgimento è previsto per le Consulte d’Ambito, dove gli stessi cittadini si sono autocandidati a rappresentare gli interessi del loro territorio, nell’ambito di un fruttuoso dialogo con la pubblica amministrazione, per condividere priorità e modalità di intervento nella soluzione ai problemi e bisogni delle comunità. Ricercare la collaborazione con la rete del controllo di vicinato e delle Consulte per la diffusione delle informazioni, rende possibile un incremento del numero di fruitori e una maggiore veicolazione del messaggio. Inoltre sarà previsto il coinvolgimento e la fruizione degli spazi informali quali i centri sociali e i mercati di quartiere. Un forte accento sarà posto anche all’aspetto intergenerazionale, anche attraverso il coinvolgimento dei figli o dei caregivers. L’azione su questi gruppi di cittadini di prossimità e su tre livelli: informazione, sensibilizzazione e formazione. In tal modo si può contare su dei punti di riferimento tendenzialmente stabili sul territorio e svolgere un’adeguata azione di vicinanza al cittadino.”;

- Sportelli di supporto Digitale Facile

“Il Progetto prevede di sperimentare un servizio di supporto, integrandolo con i servizi degli sportelli Digitale Facile, aperti sul territorio nell’ambito del progetto PNRR e attivi fino al 2025. “Scopo della creazione dei Punti Digitale Facile - si legge nell’avviso della Regione Emilia-Romagna approvato con Delibera Num. 857 del 29/05/2023- e l’alfabetizzazione digitale dei cittadini, ma anche la loro inclusione e integrazione, fino alla nascita di vere comunità digitali, con un’attenzione particolare a soggetti che potenzialmente partono da condizioni svantaggiate: anziani, stranieri, residenti in aree montane o periferiche”. Tali sportelli rappresentano dunque un primo luogo di alfabetizzazione digitale per le persone -non solo anziane- con scarsa dimestichezza tecnologica e informatica (popolazione straniera, donne sole, persone in particolari situazioni di fragilità economica e/o culturale), pertanto riescono a essere un valido supporto anche per chi risulta essere a rischio truffa, online e offline, rafforzandone l’autoconsapevolezza. Si prevede di realizzare un ciclo di incontri formativi agli operatori e volontari degli sportelli, per aumentare l’efficacia nel raggiungere il target di cittadini interessati, sempre nella dimensione di prossimità del territorio. Sarà inoltre potenziata la formazione per i cittadini over 65enni sull’uso consapevole del web, dello smartphone e dei canali social in un’ottica antitruffa.”

- Federconsumatori Reggio Emilia APS punto esperto

“La quarta azione prevede di avvalersi di professionalità esperte e dotate di capacità di intervento, anche in caso di truffa conclamata. Si propone quindi di individuare in Federconsumatori Reggio Emilia APS il punto di riferimento e di accesso permanente, anche come soggetto attivo per la formazione dei gruppi di cittadini da coinvolgere. Federconsumatori Reggio Emilia APS, associazione di promozione sociale, da trent’anni opera con competenza e professionalità nella difesa dei diritti dei consumatori, mettendo a disposizione l’esperienza e la preparazione dei suoi consulenti, i quali risultano essere preparati e professionali, anche nei casi più intricati e difficili. L’associazione rappresenta, tutela e informa i propri iscritti e i cittadini in generale, e può contare sull’impegno di numerosi volontari e collaboratori.”.

tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Il committente affida all'affidatario un SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ANZIANI ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE CON I SERVIZI DEGLI SPORTELLI DIGITALE FACILE.

Dettagli del servizio

Sviluppo di un servizio di supporto agli anziani, da integrare con i servizi già implementati dagli sportelli Digitale Facile, aperti sul territorio nell'ambito del Progetto PNRR. Gli sportelli Digitale Facile finalizzati all'alfabetizzazione digitale dei cittadini, hanno forte carattere inclusivo e di integrazione e dedicano già particolare attenzione ai soggetti potenzialmente più svantaggiati: anziani, stranieri, residenti in aree montane o periferiche". Gli sportelli hanno la valenza di possibile primo luogo di alfabetizzazione digitale per le persone con scarsa dimestichezza tecnologica e informatica, offrendosi come un valido supporto anche per chi risulta essere a rischio truffa, online e offline, potendone rafforzare l'autoconsapevolezza. I soggetti che si occupano già degli sportelli dovranno realizzare un ciclo di incontri formativi da destinare a operatori e volontari degli sportelli stessi, finalizzati ad aumentare l'efficacia nel raggiungere il target di cittadini interessati. Dovrà essere inoltre potenziata la formazione per i cittadini over 65enni sull'uso consapevole del web, dello smartphone e dei canali social in un'ottica di poter riuscire a riconoscere e quindi essere autonomi in caso di tentativi di truffe".

ART. 2 - ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ

L'affidatario eseguirà in proprio i servizi compresi nel contratto (art. 119, comma 1, D.Lgs. 36/2023).

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei tempi indicati e delle prescrizioni previste da MEPA - Bando Consip "Servizi - "Allegato 22" al Capitolato d'Oneri "Servizi" per l'ammissione degli operatori economici delle categorie merceologiche di seguito indicate, del settore merceologico "Servizi Sociali", ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - CPV 98000000-3 "Altri servizi di comunità, sociali e personali".

Inoltre, lo svolgimento del servizio dovrà avvenire con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari statali, regionali e locali riguardanti l'ambito delle attività da svolgersi, sia generali che relative alla specifica categoria di servizio affidato.

Durante l'esecuzione del servizio, al fine di assicurare la miglior riuscita dello stesso, l'affidatario dovrà operare in collegamento con il committente ed i soggetti da esso incaricati del necessario coordinamento. Qualsiasi decisione che possa comportare conseguenze di tipo qualitativo, quantitativo, temporale temporale *et similia* sugli esiti del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere preventivamente sottoposto al benessere del committente.

L'esecuzione del servizio sarà soggetta a periodica verifica di regolare esecuzione al fine di accertarne la corretta attuazione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti.

Il committente sarà esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni eventualmente causati dall'affidatario a persone e/o cose nel corso di svolgimento dell'affidamento. A tal fine, con la sottoscrizione del contratto, si intenderà dichiarato da parte dell'affidatario il fatto di essere munito di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e del fatto che lo stesso adegui le proprie prestazioni alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

La Dott.ssa Francesca Mattioli Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e la Dott.ssa Sara Di Antonio Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi degli artt. 4, 5, 6 della L. 241/90 controlleranno l'esecuzione del contratto.

ART. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale è determinato, in esito a specifica richiesta di offerta, € 8.196,72 (omnicomprensivi di tutti i costi diretti e indiretti che dovranno essere sostenuti per l'esecuzione della prestazione di servizio, nonché di ogni imposta, tassa, contributo fiscale e previdenziale, dovuti in virtù delle norme vigenti in materia, esclusa l'Iva di legge dovuta - 22%).

Sarà esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'affidatario eccedente l'importo di cui sopra, salvo in caso di modifica del contratto in corso di esecuzione nel rispetto di quanto previsto e consentito in merito dalla vigente normativa.

ART. 4 - DECORRENZA E TERMINE

Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione (cui sarà prodromica l'esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento) e avrà durata fino al 31/12/2025.

ART. 5 - RISCHI DA INTERFERENZA NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Con riferimento alla sussistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, si precisa che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non ne sono stati riscontrati, pertanto non sarà necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussisteranno costi per la sicurezza.

ART. 6 - AFFIDAMENTO A TERZI E PREVALENTE ESECUZIONE

E' vietato l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente del servizio affidato. Pertanto, sarà da considerarsi nullo qualsiasi accordo in tal senso. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

ART. 7 - SUBAPPALTO

Salvo in sede di presentazione dell'offerta l'affidatario dichiara di non avere l'intenzione di subappaltare parti del servizio oggetto dell'appalto, nel qual caso il subappalto non sarà consentito, il subappalto sarà ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, in relazione a quanto in oggetto, si evidenzia in particolare quanto segue:

- l'affidatario potrà affidare in subappalto parte dei servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione del committente alle condizioni previste dall'indicato art. 119;
- l'indicazione delle parti che l'affidatario intende subappaltare dovrà essere fornita in sede di presentazione dell'offerta;
- al subappaltore sarà richiesta la qualificazione per le prestazioni da eseguire e l'insussistenza delle cause di esclusione (automatiche e non, così come previste dagli artt. 94, 95 e ss. Del D.Lgs. 36/2023);
- la responsabilità dell'affidatario e del subaffidatario nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto, nonché per l'assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi (fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 119) sarà solidale.

Eventuali accordi in deroga ai limiti normativi del subappalto saranno considerati nulli.

ART. 8 - MODIFICA DEL CONTRATTO

Secondo il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, se dovessero sopravvenire circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica.

Se le indicate circostanze sopravvenute dovessero rendere la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per il committente o per l'affidatario, questi ha diritto a una riduzione proporzionale dell'importo dell'affidamento, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Fermo quanto previsto dall'art. 60 per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto d'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Le eventuali modifiche dovranno essere inserite nel contratto o in un eventuale addendum allo stesso e dovranno essere sottoscritte da entrambe le parti. Le modifiche non sottoscritte saranno considerate nulle.

Si stabilisce fin da ora che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il committente potrà imporre all'affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'affidatario non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023).

Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove lo si reputi necessario, comporteranno la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente a carico dell'affidatario.

Il committente potrà introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del

Codice dei contratti pubblici, in particolare nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal committente o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio lo svolgimento dell'affidamento, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
- nell'esclusivo interesse del committente, in caso di varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Inoltre, l'affidatario avrà l'obbligo di eseguire tutte le suddette variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri e che siano ritenute opportune dal committente.

ART. 9 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Riguardo la possibilità di sospensione dell'esecuzione si richiama quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Il committente potrà ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni qualora ricorrano circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea che l'affidamento proceda utilmente. Nel caso dovrà essere compilato apposito verbale.

La sospensione potrà, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione potrà essere disposta per il solo tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il R.U.P. dovrà disporre la ripresa dell'esecuzione ed indicare il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'affidatario potrà chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il committente si dovesse opporre, l'affidatario avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà dovuto all'affidatario in tutti gli altri casi.

In caso di insorgenza, per cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dell'affidamento, l'affidatario proseguirà le parti eseguibili e si provvederà alla sospensione parziale in relazione a quanto non eseguibile, dandone atto in apposito verbale.

L'affidatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare l'affidamento entro il nuovo termine fissato, potrà richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza. In ogni caso, la concessione della proroga non potrà pregiudicare i diritti spettanti all'affidatario per eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto del committente. Sull'istanza di proroga deciderà, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il Responsabile Unico del Progetto.

L'affidatario non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora l'affidamento, per qualsiasi causa non imputabile al committente, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Il comma 10 dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 prevede le condizioni relative all'eventuale richiesta da parte dell'affidatario del risarcimento di eventuali danni subiti.

ART. 10 - RISOLUZIONE

Come previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il committente potrà risolvere il contratto senza limiti di tempo, nel caso in cui si verificano una o più delle seguenti condizioni: modifica sostanziale del contratto che richieda una nuova procedura di appalto; modificazioni di cui all'art. 120, comma 2 e 3, D.Lgs. 36/2023; rilevazione della in capo all'affidatario di una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, D.Lgs. 36/2023; rilevazione del fatto che l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, il committente potrà risolvere il contratto qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto potrà inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Qualora, l'esecuzione dell'affidamento sia ritardata per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il committente dovrà assegnare un termine che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidamento dovrà essere eseguito. Scaduto il termine e redatto il

processo verbale in contraddittorio, se l'inadempimento dovesse permanere, il committente risolverà il contratto, con atto scritto comunicato, fermo restando il pagamento di eventuali penali. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a quanto regolarmente eseguito.

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti dichiarano di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto qualora si verificassero uno o più dei seguenti casi:

- rilievo del mancato possesso dei requisiti di legge nel corso dell'esecuzione del presente contratto;
- comunicazione dalla Prefettura, anche successivamente alla stipula del presente contratto, di informazioni interdittive di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011; tale clausola risolutiva espressa opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla Legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. Legge n. 122/2012); in tale ipotesi a carico del soggetto dell'informativa interdittiva sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatte salve le utilità conseguite, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa alla prima erogazione utile;
- l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione e di ogni illecita richiesta di denaro o utilità, ovvero offerta di protezione (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) che venga avanzata nel corso dell'esecuzione delle prestazioni nei confronti dell'impresa, del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa o di un suo rappresentante o dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto;
- l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ossia la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ossia la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Legge 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata; l'affidatario dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore alla soglia limite stabilita dalla legge per i trasferimenti in denaro contante, relativi ai contratti di cui alla presente intesa attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con qualsiasi altro strumento di pagamento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- la stazione appaltante ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del Codice Penale.

ART. 12 - RECESSO

Riguardo la possibilità di recesso si richiama quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, il committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'affidatario mediante il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere manifestato dal committente mediante formale comunicazione all'affidatario con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Inoltre, ai sensi del D.L. 95/2012 (convertito dalla L. 135/2012), il committente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, L. 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, L. 488/1999.

ART. 13 - CESSIONE CONTRATTO

Come previsto dal primo comma dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto sarà da considerarsi radicalmente nulla.

ART. 14 - STIPULA, REGISTRAZIONE ED EVENTUALI CONTROVERSIE

La stipula del contratto avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 del D.Lgs. 36/2023 e 192 del D.Lgs. 267/2000 ed a quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, in forma di sottoscrizione secondo le modalità previste dalla piattaforma di Consip S.p.A., entro 30 giorni dall'esecutività della Determinazione Dirigenziale di affidamento.

La registrazione avverrà solo in caso d'uso e su richiesta di almeno una delle parti.

Con la sottoscrizione del contratto le parti si impegneranno a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione dello stesso. In caso di mancato accordo sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

ART. 15 - PAGAMENTO

Il pagamento avverrà verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previo accertamento della regolare esecuzione, del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali, della positiva verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC) e di ogni altro eventuale documento di legge necessario. In presenza di irregolarità nell'esecuzione, a prescindere dall'entità, il committente non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'affidatario; quest'ultimo, sanate le irregolarità, dovrà rimetterla.

Inoltre, l'affidatario ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i, dovrà assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche e i dati delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il mancato adempimento di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto. La suddetta dichiarazione dovrà essere inoltrata on-line (indirizzo di riferimento https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=FINA_001), secondo le indicazioni di cui al "Manuale - Dichiarazione ex art. 3, comma 7, L. 136-2010".

Il committente non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Le fatture elettroniche dovranno essere inviate secondo le modalità indicate ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e dovranno essere intestate a: Comune di Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia, C.F./P.Iva 00145920351, Codice Unico Ufficio IPA 3G5MNG.

Le fatture elettroniche dovranno riportare i seguenti riferimenti:

- Numero e data della Determinazione Dirigenziale di affidamento,
- Codice identificativo di Gara (CIG),

In caso di omessa o errata indicazione dei suddetti dati, il committente avrà facoltà di rifiutare la Fattura. Il rifiuto sarà comunicato entro 15 giorni dalla data di ricezione della Fattura Elettronica attraverso una notifica di rifiuto al SDI che a sua volta la inoltrerà al trasmittente.

Nella Fattura Elettronica andrà indicato nella Sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura/Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti). Nel caso l'affidatario non sia soggetto allo Split Payment sarà indispensabile, al momento dell'invio tramite il Sistema di Intermediazione (SDI) della Fattura Elettronica, allegare apposita dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante ove siano indicate le motivazioni normative a giustificazione dell'esigibilità immediata.

ART. 16 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE DELL'AFFIDATARIO

Nel corso di validità del contratto e per l'intera durata dello stesso, l'affidatario avrà l'obbligo di

comunicare al committente qualsiasi variazione intervenga nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). Il committente non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali ritardi (anche negli eventuali pagamenti) dovuti a mancanza o ritardo nella presentazione della suddetta comunicazione.

ART. 17 - CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le parti dichiarano di conoscere:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (D.P.R. 62/2013) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04/06/2013;
- il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia consultabile al seguente link <https://www.comune.reggioemilia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> ;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune riferito al triennio 2025/2027 consultabile al seguente link <https://risorse.comune.re.it/Trasparenza/Disposizioni%20general/Atti%20general/Paio/Al%20A%20parte%20integrante%20Sezione%202.3.1%20e%202.3.2%20anticorruzione%20e%20trasparenza.pdf> ;

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 18 - PROTOCOLLI D'INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI E DEGLI APPALTI PUBBLICI

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutto quanto previsto dai Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, sottoscritto tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o concessionari di opere e servizi pubblici e Prefettura, che qui si intendono integralmente riportati, e di accettarne contenuto ed effetti.

In particolare l'affidatario dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal Protocollo di Legalità approvato dal Comune di Reggio Emilia con P.G. 774/2011 e recentemente rinnovato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 28/03/2023, consultabile al sito <https://www.comune.re.it/amministrazione/documenti-e-dati/accordi-tra-enti/protocollo-dintesa-per-la-prevenzione-dei-tentativi-di-infiltrazione-della-criminalita-organizzata-nel-settore-degli-appalti-e-concessioni-di-lavori-pubblici> .

ART. 19 - PANTOUFLAGE

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di quanto disposto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012), ossia che *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. ”*

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, si evidenzia che l'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 precisa che *“[...] sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.”*.

ART. 20 - WHISTLEBLOWING

L'affidatario prende atto dell'attivazione, da parte del committente, della piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing” (istituto introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall'art.1, comma 51, L. 190/2012), espressione con la quale si fa riferimento al dipendente che segnala, con garanzia di riservatezza, agli organi legittimati ad intervenire, illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal committente, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici: <https://www.comune.re.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing> .

Il committente si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

ART. 21 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

- L'affidatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del committente.
- L'obbligo di cui al precedente punto sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
- Gli obblighi di cui ai punti precedenti non concerneranno i dati che saranno o diverranno di pubblico dominio.
- L'affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponderà nei confronti del committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- L'affidatario potrà utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'appalto, solo previa autorizzazione del committente.
- In caso di inosservanza degli obblighi descritti, il committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il fatto che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- L'affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidatario stesso ad altre gare e appalti, previa comunicazione al committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del committente attinente le procedure adottate dall'affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con il contratto.
- L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi del committente, né alcuna documentazione inerente ad essi, dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al committente stesso.

ART. 22 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione Europea il 25/05/2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il committente è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto.

Poiché le attività previste dal contratto comportano in capo all'affidatario il trattamento di dati personali di cui è Titolare il committente, è necessario designare l'affidatario quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del suddetto art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del presente contratto e con le modalità di seguito descritte.

Le attività di cui all'art. 1 del presente contratto comportano il trattamento di dati personali di soggetti terzi. Tali dati, di natura comune e particolare, i cui interessati sono cittadini italiani e stranieri (e loro eventuali familiari) che vengano coinvolti a qualsiasi titolo nel Progetto, sono trattati dal committente con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere al piano delle attività relative al Progetto "Quartieri collaborativi. Verso la giustizia sociale e la cittadinanza digitale" (CUP J89I23001050002).

L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali sopra indicati, cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento UE 679/2016, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare è tenuto a fornire al Responsabile del trattamento le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali il Responsabile stesso deve attenersi.

Pertanto si specifica che, nello svolgimento delle attività correlate al contratto, il Responsabile deve attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- D.Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017;
- eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed eventuali normative successive in materia.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli artt. 5, 9 e 10 del Regolamento UE 679/2016), nell’ambito dell’attività svolta dal Responsabile per conto del Titolare, avviene solo nella misura in cui risulti essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni da cui il Responsabile è onerato, come descritto nel presente contratto ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi.

I dati cui il Responsabile può accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l’esercizio delle funzioni e per l’esecuzione degli obblighi connessi al contratto in essere.

Nell’adempimento del ruolo di Responsabile, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell’ambito della summenzionata finalità, il Responsabile deve pertanto:

- trattare i dati attenendosi alle indicazioni indicate;
- individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell’atto di nomina l’impegno degli incaricati alla riservatezza;
- conservare le relative nomine (a tal fine il Titolare può richiedere in ogni momento al Responsabile l’esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate);
- fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente contratto e alle norme di legge;
- provvedere all’adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;
- in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, il Responsabile deve fornire agli interessati l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679; la formulazione ed il formato dell’informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;
- adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che vengono loro affidate dal Responsabile, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;
- trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;
- assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;
- comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell’interessato ai fini dell’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 in ordine all’accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all’esercizio di tali diritti;
- assistere il Titolare del trattamento nell’espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;
- nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l’applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;
- adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
- adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d’impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell’Autorità di controllo;
- informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale ed attenderne l’autorizzazione.

Il Responsabile del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabile vi sia l’intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub Responsabile) per l’esecuzione di specifiche attività di

trattamento per conto del Titolare, il Responsabile è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 679/2016, il Responsabile deve avvisare il Titolare appena venuto a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto contrattuale in oggetto, il Responsabile a discrezione del Titolare è tenuto:

- a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento,
- oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione,
- oppure a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

Il Responsabile mantiene indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che può derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del contratto, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di legge.

La presente nomina di Responsabile del trattamento ha la medesima durata ed efficacia del presente contratto e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia del contratto stesso.

Il Responsabile del trattamento, in sede di sottoscrizione contrattuale, si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni prescritte.

ART. 23 - ACCETTAZIONE ED EFFETTI DEL CONTRATTO

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità di:

- non trovarsi in alcuna condizione che costituisca causa di esclusione ai sensi degli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023;
- di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013;
- ritenere l'importo contrattuale congruo;
- non trovarsi in condizioni di generali incompatibilità tali da arrecare danno al committente o inficiare i principi di economicità, efficacia, tempestività, non discriminazione e parità di trattamento, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 24 - RINVII NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie relative all'interpretazione del presente contratto che dovessero insorgere nel corso di validità dello stesso. Tutte quelle non definibili in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente sarà il Tribunale di Reggio Emilia. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

ART. 26 - ACCETTAZIONE ED EFFETTI DEL CONTRATTO

L'affidatario, accettando il presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità di:

- non trovarsi in alcuna condizione che costituisce motivo di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- in particolare, possedere i requisiti di idoneità professionale, le capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto di conferimento;

- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità elencate all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023;
- ritenere l'importo contrattuale congruo;
- non trovarsi in condizioni di generali incompatibilità tali da arrecare danno al committente o inficiare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 27 - CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PARTI

Con la sottoscrizione, le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il committente

L'affidatario